



TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Taranto, 8 settembre 2025.

OGGETTO: ATTIVITÀ DELEGABILI EX ARTT. 9-10 DEL D. LGS. 116/2017 ALLA G.O.P. DOTT.SSA MARGHERITA DE CARLO.

1. Premesso che:

→ con il decreto n. 72/2025 dell'8 settembre 2025 (prot. 08/09/2025.0003386.U), sostitutivo del precedente n. 67/2025 del 26 agosto 2025 (prot. 26/08/2025.0001128.I), recante:

variazione tabellare immediatamente esecutiva per assegnazione di dieci giudici onorari di pace agli uffici per il processo.

la PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ha disposto l'**assegnazione** all'UFFICIO PER IL PROCESSO istituito a sostegno di questa SEZIONE LAVORO della dott.ssa **Margherita DE CARLO**, per un periodo di sei mesi (avuto riguardo al disposto di cui all'art. 5, co. 1 del D.L. 29 novembre 2024 n. 178, conv. con modif. dalla L. 23 gennaio 2025 n. 4), dichiarandone altresì l'immediata esecutività;

→ con altro decreto, n. 73/2025 dell'8 settembre 2025 (prot. 08/09/2025.0003388.U), la PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ha altresì provveduto ad assegnare i seguenti obiettivi (ex art. 23, D. L.gs. n. 116/2017):

2. Alla giudice onoraria De Carlo, fino alla permanenza nell'ufficio per il processo a sostegno della sezione lavoro, si assegnano i seguenti obiettivi:

- 2.1 definire, mediante decreto di omologa, tendenzialmente 700 procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c.;
- 2.2 assicurare la propria presenza in ufficio per due giorni a settimana e svolgere le attività che le saranno delegate, secondo le direttive impartite dal coordinatore dell'ufficio per il processo di appartenenza.

→ nel predetto decreto n. 72/2025 è stato altresì previsto che:



VI. I presidenti di sezione sono delegati:

- a individuare i giudici professionali ai quali i giudici onorari saranno affiancati;
- a stabilire previamente le singole attività da delegare ai giudici onorari di pace, ex art. 10, comma 11, d.lgs. n. 116/2017, nonché le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza prescritta dal successivo comma 15 della stessa norma;
- ad adottare qualsivoglia ulteriore provvedimento di carattere organizzativo che si renda necessario per dare attuazione a quanto previsto nel presente decreto.

2. Considerato che:

- le proposte per le attività delegabili e gli obiettivi assegnati alla G.O.P. in oggetto sono stati discussi con i Colleghi di sezione e con la dott.ssa DE CARLO nel corso della **riunione** tenutasi – anche ex **art. 22**, D. Lgs. 116/2017 - l'8 settembre 2025, in esito alla quale tutti i presenti hanno espresso parere favorevole;
- attesa la brevità del periodo di inserimento della predetta nell'UFFICIO PER IL PROCESSO presso questa SEZIONE LAVORO, sembra opportuno che ciascun magistrato possa sì **delegare** alla dott.ssa DE CARLO compiti relativi alle procedure di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cpc. (come già avvenuto per il precedente G.O.P.), ma **limitatamente** alle attività successive al deposito della consulenza, come di seguito specificate:
 - LIQUIDARE IL COMPENSO AL CTU E (solo per gli ATP a cui non sia applicabile la novella ex art. 7, D.L. n° 117 del 2025) ASSEGNARE I TERMINI PER IL DEPOSITO DI EVENTUALI CONTESTAZIONI RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DEL CTU, SULLA BASE DEI MODELLI IN USO;
 - EMETTERE IL DECRETO DI OMOLOGA;
 - DELIBARE EVENTUALI Istanze di correzione di errori materiali;
 - RIFERIRE AL GIUDICE PROFESSIONALE DELEGANTE OGNI QUESTIONE SULLA QUALE IL G.O.P. RITENGA DI NON POTER PROVVEDERE IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE E AI CRITERI CONCORDATI, IN CONSIDERAZIONE DELLE SPECIFICITÀ DEL CASO CONCRETO;
 - QUALORA, NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO GIA' OGGETTO DI DELEGA, RISULTI L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, PROVVEDERE ALLA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO AL MAGISTRATO DELEGANTE, CHE SI OCCUPERÀ PERSONALMENTE DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO E DELLA DELIBAZIONE DELL'ISTANZA DI

LIQUIDAZIONE;

DISPONE

- I. ciascun magistrato professionale potrà delegare alla G.O.P. dott.ssa DE CARLO compiti relativi a procedure di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cpc. (entro un numero massimo di 20 fascicoli al mese per ogni giudice), limitatamente alle attività successive al deposito della consulenza, come sopra specificate;
- II. le attività delegate dovranno essere svolte dal G.O.P. attenendosi alle direttive concordate con **ciascun magistrato professionale** titolare del procedimento, anche alla luce dei **criteri generali** definiti all'esito delle **riunioni** di cui all'**art. 22**, D. Lgs. 116/2017;
- III. **ciascun magistrato professionale** titolare del procedimento eserciterà la **vigilanza** sull'attività svolta dal G.O.P. e, in presenza di giustificati motivi, potrà anche disporre la revoca della delega, dandone comunicazione alla PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (e, per conoscenza, al sottoscritto);
- IV. in ogni caso, ciascun magistrato professionale comunicherà alla PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (e, per conoscenza, al sottoscritto) ogni fatto rilevante ai fini dell'eventuale decadenza, dispensa o revoca del G.O.P.;

DISPONE

che, a cura della CANCELLERIA, il presente provvedimento sia immediatamente trasmesso alla PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, nonché comunicato:

- ✓ ai magistrati della SEZIONE LAVORO;
- ✓ al personale di CANCELLERIA nonché ai funzionari e G.O.P. addetti all'UFFICIO DEL PROCESSO della SEZIONE LAVORO;
- ✓ al PRESIDENTE del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO.

Taranto, 8 settembre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)



